



TITOLO XIV OPERATORE LUDICO

PREMESSA

La qualifica di Operatore Ludico è comune ai processi formativi di tutti gli Istruttori e Tecnici della FISE, da conseguirsi preventivamente ed obbligatoriamente.

Art. 176 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Operatore Ludico si acquisisce attraverso la frequenza dell'Unità Didattica 1, al termine della quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

Art. 177 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità – debitamente rinnovato per l'anno in corso
- essere in possesso della licenza media e - se minorenni - autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Art. 178 – Percorso formativo

L'Unità Didattica 1 consiste nel seguente Percorso formativo:

TIME TABLE	ORE	LEZIONI	LOGISTICA
1° giornata	4	VETERINARIA e MASCALCIA – PRIMO SOCCORSO VET.	<i>Teoria e pratica in scuderia</i>
2° giornata	8	CENNI DI ETOLOGIA MANEGGIARE IL CAVALLO DA TERRA	<i>Teoria in aula – pratica in scuderia</i>
3° giornata	4	FISIOLOGIA ED EQUILIBRIO IN SELLA	<i>Teoria in aula</i>
	4	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
4° giornata	8	PRATICA DI SCUDERIA	<i>Pratica in scuderia</i>
5° giornata	8	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
6° giornata	4	PSICOLOGIA E PEDAGOGIA ETA' EVOLUTIVA	<i>Teoria in aula</i>
	4	GIORNATA INFORMATIVA DISCIPLINE NON OLIMPICHE	<i>Teoria in aula</i>
7°/8°/9°/10° giornata	32	ATTIVITA' LUDICA	<i>MATTINA: teoria in aula: comunicazione e promozione POMERIGGIO: pratica con pony e bambini con materiali idonei</i>

Art. 179 – Aspetti organizzativi

179.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita

179.2 TUTOR: Istruttore federale minimo 3° livello

179.3 DOCENTI: Come da elenchi F.I.S.E. – psicologia: abilitati Docenti delle Scuole dello Sport regionali



179.4 Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado possono frequentare le sole 4 giornate del Ludico.

179.5 Ogni partecipante al corso dovrà annotare su un quaderno il diario dell'attività svolta giornalmente durante il corso; tale diario dovrà essere presentato alla prova d'esame.

Art. 180 – Esame

L'esame è suddiviso in:

180.1 Prova teorica: Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i primi 5 errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 100, come da seguente tabella:

nessun errore	100 punti
1 errore	92 punti
2 errori	84 punti
3 errori	76 punti
4 errori	68 punti
5 errori	60 punti
6 errori o più	Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo

180.2 Prova pratica: gestione del cavallo e pratica di scuderia e attività ludica, quest'ultima prova, ai fini della valutazione ha coefficiente doppio.

La commissione d'esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionale; gli adempimenti economici in capo alla commissione saranno a carico dei Comitati Regionali organizzatori.

Art. 181 – Competenze

L' Operatore Ludico svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella "griglia" dell'ente affiliato o aggregato, con le seguenti mansioni:

181.1 - coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;

181.2 - può affiancare l'Istruttore titolare al di fuori dell'Associazione di appartenenza solo ed esclusivamente per attività promozionali (che non comprendono i concorsi promozionali, ma giornate promozionali tipo Open day, progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.

182.3 – all' Operatore Ludico non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'ente presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente.



Art. 104 - Requisiti

Coloro che intendono conseguire per la prima volta una qualifica tecnica FISE o conseguire una qualifica di livello superiore a quella già posseduta dovranno avere:

104.1 Tesseramento in corso di validità ed autorizzazione a montare del livello previsto dalla qualifica che si intende conseguire;

104.2 Titolo di studio: Scuola dell'obbligo per il livello di base (ove previsto) ed il primo livello – Diploma di scuola secondaria di 2° grado (Maturità) per i livelli dal secondo in su;

104.3 Dovrà inoltre risultare in regola con quanto appresso esplicitato:

- a) non avere riportato condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- b) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- c) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- d) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- e) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 105 - Livelli

Nel processo formativo federale si individuano i seguenti livelli, il cui ottenimento è consequenziale:

- a) Operatore
- b) Istruttore (e Tecnico, ove e se previsto) di Base
- c) Istruttore e Tecnico di 1° livello
- d) Istruttore e Tecnico di 2° livello
- e) Istruttore e Tecnico di 3° livello
- f) Istruttore e Tecnico di 3° livello per meriti sportivi
- g) Master

salvo quanto diversamente previsto da ciascuna disciplina.



Art. 106 - Età

Per intraprendere i percorsi formativi per l'ottenimento di qualifiche federali, occorrerà aver raggiunto le seguenti età minime:

- a) Operatori: 16 anni compiuti
- b) Istruttori di Base: 18 anni compiuti
- c) Istruttori e Tecnici di 1° livello: 18 anni compiuti
- d) Istruttori e Tecnici di 2° livello: 20 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente (con esclusione per gli esami privatisti, ove previsto l'accesso diretto)
- e) Istruttori e Tecnici di 3° livello: 22 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- f) Master: 40 anni compiuti e comunque non meno di cinque anni di anzianità della qualifica precedente

TITOLO III

ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO

Art. 107 - Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), è possibile richiedere ed ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche qualora l'età sia superiore ai 45 anni compiuti (a tal proposito vale la regola del millesimo dell'anno). Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.

Art. 108 - Per coloro che sono già in possesso di qualsivoglia qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), ed hanno un'invalidità permanente che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da una cartella clinica ospedaliera, potranno ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche, inviando alla Federazione con adeguato anticipo, copia della succitata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del medico sportivo federale. In caso di esenzione, si rammenta che per il richiedente sarà inibita l'attività sportiva equestre in maniera permanente, come il rilascio di qualsiasi autorizzazione a montare, attivando il blocco irreversibile della tessera online.

TITOLO IV

CREDITI FORMATIVI

Art. 109 – Curriculum agonistico allievi

Ogni percorso di formazione per Istruttori e Tecnici contempla l'attribuzione di crediti formativi, calcolati in base ai risultati agonistici dei propri allievi, e finalizzati a facilitare l'ottenimento della qualifica.

Art. 110 – Attribuzione di crediti formativi in base alla qualifica posseduta ed in base al titolo di studio